

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL TERRENO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI, PARCO SANGONE
SIGNOR MACAGNO GIOVANNI.**

PREMESSA

La Città ha recentemente portato a termine la realizzazione del lotto II del Parco Sangone (area compresa tra via Artom ed il Mausoleo della Bela Rosin); attualmente, è in fase di completamento la progettazione esecutiva del lotto I del parco in oggetto (dal Mausoleo al Corso Unione Sovietica), grazie al finanziamento derivante dalle compensazioni ambientali connesse alla costruzione del termovalorizzatore del Gerbido.

Con nota n. prot. 5422 del 22/12/2010 il Settore Grandi Opere del Verde Pubblico comunicava la necessità di acquisire alcune aree di proprietà privata, tra le quali l'immobile contraddistinto a catasto come segue: N.C.T.: F. 1483, n. 45.

I proprietari della predetta area, la signora Giovanna Maria Boeris ed il signor Lorenzo Boeris, con lettera dell'11/5/2010 chiedevano di poter addivenire a cessione volontaria senza corrispettivo in denaro, a condizione di mantenere i diritti edificatori generati dall'area stessa, ai sensi dell'art. 21, comma 3 delle N.U.E.A.

Attualmente sull'immobile in questione insiste un orto urbano con una piccola costruzione di circa mq. 14, gestito in via informale dal Signor Macagno Giovanni. In tal senso, su indicazione del competente Ufficio Riqualficazione Ambientale Priu-Pru della Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e del Verde Pubblico, si intende mantenere l'orto urbano e la relativa costruzione sino all'avvio dei lavori di completamento del Parco Sangone, al fine di evitare che, medio tempore, l'area venga abusivamente utilizzata come deposito di rifiuti e detriti

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Città di Torino concede al Signor Macagno Giovanni il terreno che i Signori Boeris cederanno gratuitamente alla Città sito in Strada Castello di Mirafiori, identificato catastalmente come Fg. 1483, part. 45, di circa mq. 4050 e meglio identificato nell'allegata planimetria.

ARTICOLO 2 - DURATA E RILASCIO

La concessione ha decorrenza dalla data di stipula dell'atto notarile di acquisizione da parte della Città dell'area e durata di anni due o comunque fino all'avvio del cantiere relativo ai lavori finalizzati al completamento del Parco Sangone.

Il concessionario si impegna a rilasciare l'area entro e non oltre tre mesi dalla richiesta della Città.

In ogni caso nulla sarà dovuto al concessionario per addizioni o miglioramenti.

In caso di inadempimento da parte del concessionario la Città potrà esigere il risarcimento degli eventuali danni da ciò derivanti.

ARTICOLO 3 DESTINAZIONE ED USO DEL BENE.

Il terreno oggetto del presente contratto, che si presenta per la maggior parte perimetrato da recinzione e ha giacitura prevalentemente pianeggiante, risulta in parte coltivato con presenza di alberi da frutta, dovrà essere mantenuto a verde, alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto di ogni diverso uso.

Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, comporta la decadenza

automatica del contratto salvo il risarcimento del danno subito dalla Città.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dell'immobile, obbligandosi al rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, compreso il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI SPECIFICI

La concessione del terreno non prevede un corrispettivo in denaro a fronte dell'impegno del concessionario di mantenere la vigilanza sull'intera area, con l'obbligo di segnalare eventuali occupazioni abusive, deposito di materiali vari alla Civica Amministrazione, direttamente al Settore Grandi Opere del Verde.

ARTICOLO 5 - REVOCA

La Città si riserva di revocare la concessione in qualunque momento, con preavviso di mesi tre, per motivi di pubblico interesse. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.

ARTICOLO 6 - NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

E' vietata la costruzione di nuove opere, anche provvisorie, sull'area oggetto di concessione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di ogni manufatto presente è a carico del concessionario per tutta la vigenza contrattuale.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode dell'immobile dato in concessione, ed esonera espressamente il Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio delle attività sull'area oggetto del presente contratto, ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, aprendosi all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che i lavoratori operino con assoluta sicurezza, avuto riguardo al fatto che le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non solo dei lavoratori, ma anche di coloro che versino quantomeno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si

possano introdurre sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, manlevando in tal caso la Città da ogni fatto, atto od omissione che possa cagionare danno a persone o cose. E', inoltre, a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza (con particolare riferimento alla normativa anti-incendio, alle leggi e regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale) e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 8- ACCERTAMENTI

I Funzionari del Comune di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nell'area oggetto del presente contratto per accertamenti e verifiche.

ARTICOLO 9- DOMICILIO E SPESE D'ATTO

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso.....
Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ARTICOLO 10- MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE

Ogni modifica alla presente concessione (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche dei patti che precedono o degli atti che, in futuro verranno stipulati per iscritto.

ARTICOLO 11- NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione e in quanto compatibili, le parti richiamano le disposizioni del codice civile e dei Regolamenti Comunali vigenti.

Il presente disciplinare è impegnativo per il concessionario dalla data di sottoscrizione, diventerà invece impegnativo per la Città dalla data di esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

La mancata sottoscrizione dell'atto redatto ai fini della registrazione comporterà la revoca della concessione.

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Per Accettazione , firma: Il concessionario

Il Dichiarante.....

Data e luogo di nascita.....

Documento di identità n.....

Rilasciato da.....il.....

Codice Fiscale

Telefono.....

Torino,.....

Il concessionario dichiara di aver letto e di accettare tutte e singole le condizioni sovrariportate nel presente schema di concessione ed in particolare gli artt .2-3-4-6

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: il concessionario prende atto e accetta che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il Dichiarante

.....